



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 49/06/CSP**

### **PROVVEDIMENTO NEI CONFRONTI DI R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., ESERCENTE L' EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE RETE 4 PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELL'ARTICOLO 9 DELLA DELIBERA N. 29/06/CSP E PER INOTTEMPERANZA ALLA DELIBERA N. 36/06/CSP (NOTIZIARIO TG4)**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 marzo 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, e comma 31;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed in particolare l'art. 10, comma 9;

VISTA la delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*";

VISTA la delibera n. 26/06/CSP del 1° febbraio 2006 con la quale è stato rilevato che il TG 4, trasmesso dall'emittente Rete 4 della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., non ha assicurato nei notiziari e nelle trasmissioni di approfondimento, nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2005, i principi di parità, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione previsti dagli articoli 3 e 7 del decreto legislativo n. 177 del 2005, in quanto ha effettuato una ripartizione sproporzionata dei tempi riservati all'informazione politica;

VISTA la delibera n. 36/06/CSP del 2 marzo 2006, notificata in data 6 marzo 2006, con la quale, essendo stato rilevato dai dati di monitoraggio dell'Autorità un inadeguato equilibrio dei tempi riservati all'informazione politica, è stato intimato alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. di assicurare sull'emittente Rete 4 una più



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

equilibrata presenza delle diverse forze politiche nelle trasmissioni informative, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza al citato ordine avrebbe comportato l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione dell'Autorità, trasmessi dall'ISIMM Ricerche, relativamente alle trasmissioni del notiziario TG4 in onda nel periodo dall'8 al 14 marzo 2006 risulta che:

- su un tempo di antenna complessivamente assegnato ai soggetti politici e ai soggetti istituzionali, pari a due ore, trentatré minuti e nove secondi, il 67,21% è stato impegnato dalle forze del centrodestra, il 21,10% dal centrosinistra, il 4,15% dal Governo e lo 0,47% dal Presidente del Consiglio;
- su un tempo di parola complessivamente assegnato ai soggetti politici e ai soggetti istituzionali, pari a un'ora, sei minuti e venti secondi, una percentuale pari all'85,60% dello spazio complessivo è stato assegnato al centrodestra, il 10,13% al centrosinistra e lo 0,43% al Governo;
- anche all'interno delle singole coalizioni si registrano rilevanti disequilibri tra le diverse liste;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 29/06/CSP, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza e la completezza, l'equità e la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e la pluralità dei punti di vista, e di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisiva nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai criteri stabiliti dal medesimo articolo 9 a decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari su temi relativi alla competizione elettorale, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici, in particolare con riferimento alla competizione per le elezioni politiche, tra le coalizioni e tra le liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

CONSIDERATO, pertanto, che l'emittente televisiva in questione non ha assicurato nei notiziari Tg4 relativi al periodo considerato l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dall'articolo 9, della delibera n. 29/06/CSP, ed, in particolare, quello della parità di accesso tra le liste concorrenti in condizioni di parità di trattamento e, quindi, della completezza dell'informazione a danno delle forze politiche di centrosinistra;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento ripristinatorio ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATO, altresì, che il comportamento sopra indicato integra gli estremi della mancata ottemperanza all'ordine impartito alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. con la sopra citata delibera n. 36/06/CSP di assicurare sull'emittente Rete 4 una più equilibrata presenza delle diverse forze politiche nelle trasmissioni informative:

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale pari a € 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00) e nel massimo edittale pari a € 258.230,00 (euro duecentocinquantottomiladuecentotrenta/00);

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari a circa venti volte il minimo edittale, pari a € 200.000,00 (euro duecentomila/00), in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. deve ritenersi elevatissima in considerazione della rilevanza costituzionale del bene giuridico protetto dalla norma violata;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: l'attività svolta dalla società nella persona del direttore responsabile del notiziario non risulta adeguata a tale scopo, rilevandosi viceversa della mancata osservanza dei richiami rivolti all'emittente dall'Autorità con pluralità di deliberazioni (n. 26/06/CSP e n. 36/06/CSP);
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società *de qua* è supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse sono tali da

A



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

consentire l'applicazione della sanzione così come determinata;

VISTI l'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **ORDINA**

alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rete 4, con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8, cap. 00187:

1. di trasmettere, a partire dalla prima trasmissione utile del notiziario TG4 in fascia oraria relativa alla edizione principale, nel termine di quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, servizi di informazione con prevalente partecipazione delle liste appartenenti alla coalizione di centro-sinistra, nella misura necessaria al ripristino della parità di trattamento, dell'apertura alle diverse forze politiche e dell'imparzialità dell'informazione tra liste concorrenti su temi della competizione elettorale in corso di svolgimento;

2. di pagare la sanzione amministrativa di € 200.000,00 (euro duecentomila/00), ingiungendo alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012, con imputazione al capitolo 2379, capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 1, comma 31, legge n. 249/97 irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 49/06/CSP", ed inviando quietanza in originale o in copia autenticata, all'indirizzo sotto indicato, entro il termine di giorni dieci dall'avvenuto versamento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente ordinanza dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – all'attenzione della dott.ssa Laura Aria - Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – responsabile del procedimento – Via delle Muratte, 25 - Roma". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 06/69644926.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 22 marzo 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

*d'ordine del Presidente*

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti